



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "I. Morra" - Matera



Servizi Socio Sanitari - Servizi Commerciali - Produzioni Industriali e Artigianali - Chimica, Materiali e Biotecnologie
articolazione Biotecnologie Ambientali - Produzioni Tessili Sartoriali - Manutenzione e Assistenza Tecnica
Apparati Impianti Servizi Tecnici Industriali e Civili - Manutenzione dei Mezzi di Trasporto

PON – FSE "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" Azione 10.1.1 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio" Modulo "Synchro Dance"

Codice identificativo progetto	Titolo progetto
10.1.1A-FSEPON-BA-2017-39	"VIVERE DA PROTAGONISTI"

CUP J19I17000500006

Contratto di prestazione d'opera professionale

Il presente contratto, redatto in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

l'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ISABELLA MORRA", con sede in Matera, alla via Dante Alighieri n. 84, codice fiscale 8000256077, d'ora in poi denominato "Istituto", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Antonio Epifania nato a Matera il 1° ottobre 1957, (c.f. PFNNTN57R01F052I);

e

la Dott.ssa Lucia PENNACCHIA, nata il 04/12/1979 ad ALTAMURA ed ivi residente alla via Cairoli, 8 (c.f. PNNLCU79T44A225P) di seguito denominato "esperto".

PREMESSO

- **che** l'I.I.S. "I. Morra" è stato autorizzato, con nota MIUR n.38386 del 28.12.2017, ad attuare il progetto PON – FSE "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" Azione 10.1.1 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio"- codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-39;
- **che** l'organizzazione del suddetto progetto prevede l'individuazione di esperti esterni per l'attività di docenza;
- **che** il D.I. n.44/2001 consente alle Istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;

- **che** il Consiglio di istituto con delibera n.54 del 6 marzo 2017 ha approvato il Regolamento per il reclutamento di esperti determinando i criteri ed i limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale e per la individuazione delle risorse umane;
- **che** a seguito di emanazione di bando pubblico è risultata aggiudicataria poiché in possesso dei requisiti richiesti;
- **che** con determina del 06/07/2018, prot. 4967, il Dirigente Scolastico ha attribuito l'incarico di docenza all' esperta individuata;
- **che** l'Esperta, come da *curriculum* acquisito agli atti della scuola, dispone di conoscenze ed esperienze specifiche nell'ambito dello svolgimento delle attività richieste;
- **che** il D.S.G.A. ha curato l'attività di istruttoria di competenza;

SI CONVIENE E STIPULA

Il presente contratto di prestazione occasionale d'opera professionale di cui la premessa costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 1. Oggetto del contratto e modalità di esecuzione della prestazione

La prestazione oggetto del presente contratto sarà resa dall'Esperto nel contesto di un rapporto che non avrà carattere di lavoro subordinato e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione dell'attività con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro e di mezzi, oltre a quanto stabilito al successivo art.2.

L'Esperto si obbliga a fornire all'Istituto l'attività di docenza per la realizzazione del progetto in oggetto, Modulo "Synchro Dance".

L'attività di docenza dovrà svolgersi presso l'istituto "I.Morra" nei locali della palestra, negli orari indicati nel calendario concordato, per complessive ore 30 (trenta); eventuali variazioni delle date stabilite dovranno essere preventivamente concordate con il tutor del progetto su richiesta scritta dell'Esperto.

Trattandosi di incarico di collaborazione occasionale, lo stesso non dà luogo a copertura assicurativa.

Art. 2. Qualificazione del contratto dal punto di vista civilistico e fiscale

Le parti convengono altresì che la prestazione è svolta in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione, è regolata dagli artt. 2222-2227 del codice civile e che trattasi di attività del tutto occasionale, che non potrà in alcun caso assimilarsi ad una qualsivoglia forma di lavoro subordinato e di rapporto continuativo e non potrà, di conseguenza, instaurarsi alcun rapporto di lavoro diverso da quello indicato nel presente contratto.

Le parti contraenti prendono atto, ciascuno per i conseguenti riflessi nella sfera delle aspettative di diritti che il presente contratto viene stipulato nell'interesse pubblico, con sostanziale carattere privatistico (a seguito della impossibilità di provvedere agli interventi con personale docente in servizio nella istituzione scolastica).

La prestazione di cui al presente contratto non crea alcun presupposto o titolo o aspettativa ai fini di un incarico di insegnamento, né crea alcun diritto su punteggi da attribuire nelle periodiche revisioni e/o compilazione di graduatorie per incarichi e supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado; parimenti non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, salva la copertura assicurativa contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile per il periodo di svolgimento della prestazione.

La prestazione meramente occasionale di cui in oggetto rientra nelle previsioni dell'art. 67, comma 1, lett. l) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi), ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72 non svolgendo il collaboratore attività professionale di tipo abituale.

Art. 3. Obblighi dell'Esperto

L'Esperto si obbliga a prestare l'attività, nella sede su indicata; si obbliga, altresì, a rendicontare le spese sostenute nelle forme e nei modi che l'Istituto potrà richiedere in ottemperanza alle prescrizioni e procedure previste dalla normativa vigente.

L'Esperto, fatta salva la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a presentare al tutor i programmi didattici e tutte le iniziative intraprese per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

L'Esperto è tenuto a firmare regolarmente ed a compilare il registro didattico ed il registro delle presenze, relativo all'orario di inizio e termine delle lezioni, nonché all'attività e all'argomento svolto. A fine corso si impegna a stilare il programma modulare delle attività effettivamente svolte e, per ciascun corsista, a certificare le conoscenze e competenze acquisite. L'Esperto è tenuto, inoltre, ad inserire i dati di sua pertinenza nel sistema informativo dell'Autorità di gestione del PON, area "Gestione Progetti PON Scuola" e/o similari.

È fatto espresso divieto all'Esperto di cedere totalmente o parzialmente il presente contratto. L'inadempimento a tale obbligazione comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi del successivo art. 8.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dall'Esperto il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Art. 4. Durata dell'incarico

Il presente contratto ha validità per tutta la durata del corso e cesserà i suoi effetti con la conclusione del corso e degli adempimenti connessi previsti al precedente art. 3.

L'Istituto ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato, a mezzo comunicazione inviata con lettera raccomandata a.r., in caso di inadempimento agli obblighi di cui ai precedenti artt. 1 e 3.

Art. 5. Corrispettivo

Per le sue prestazioni, l'Istituto corrisponderà all'Esperto, per ogni ora di docenza prestata, la somma lorda di € 70,00 (euro settanta/00) comprensiva di tutti gli oneri. Tale compenso si intende riferito all'intero periodo di durata del rapporto e sarà corrisposto al termine del progetto (*e comunque previo accreditamento del relativo finanziamento da parte del MIUR*) mediante bonifico bancario; non saranno rimborsate eventuali spese sostenute dall'esperto (vitto, alloggio, viaggio ecc.) poiché l'importo orario riconosciuto è quello massimo ammissibile.

Art. 6. Responsabilità verso terzi

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per impegni assunti dall'Esperto nei confronti di terzi, anche se relativi allo svolgimento del presente incarico.

Art. 7. Recesso

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., che l'Istituto potrà recedere dal presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine, nonché qualora venga espressa una valutazione negativa dall'azione di monitoraggio del percorso espressa dal Referente per la Valutazione, o ancora per motivazioni diverse.

La facoltà di esercitare il recesso dovrà essere comunicata all'Esperto a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso il contratto cesserà di produrre effetti tra le parti dalla data di ricezione della detta comunicazione.

In caso di recesso all'Esperto sarà riconosciuto il corrispettivo per la parte di prestazione già effettuata, determinato in relazione alle ore effettivamente svolte.

L'Esperto potrà recedere dal contratto prima della scadenza con preavviso di almeno dieci giorni da comunicare all'Istituto a mezzo raccomandata a.r. In caso di recesso da parte dell'Esperto senza il

rispetto del termine di preavviso stabilito, al compenso dovuto si applicherà, a titolo di penale, una detrazione del 20% di quanto spettante.

Art. 8. Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 1456 c.c., le parti convengono che, per le ipotesi contrattualmente stabilite, la risoluzione di diritto del contratto opererà dalla data di ricezione da parte del soggetto inadempiente della comunicazione invita a cura dell'altro contraente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di risoluzione del presente contratto l'Esperto dovrà far pervenire, entro il termine indicato dall'Istituto nella comunicazione di risoluzione, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta sino alla data di risoluzione del contratto.

Art. 9. Registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del T.U. dell'Imposta di Registro, approvato con D.P.R. n.131/1986. L'imposta di bollo dovuta sul contratto ed eventualmente sulle fatture e/o quietanze sarà a carico dell'Esperto.

Art. 10. Obbligo di riservatezza

Tutti i dati e le informazioni di cui l'Esperto venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di loro divulgazione, ad eccezione di quella in ambito didattico, previa autorizzazione specifica da parte dell'Istituto.

Art. 11. Controversie

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si conviene, quale foro esclusivo, quello del Tribunale di Matera.


Art. 12. Trattamento Dati

Ai sensi della normativa in vigore l'Esperto dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati personali per la esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonchè per fini statistici.

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'Esperto è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi della normativa applicabile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le disposizioni in materia del Codice Civile.


L'Esperto



VISTO:

Il D.S.G.A.

Rag. Grazia Lasalvia



Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Epifania

